


ATTO N. 1483

PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa dei Consiglieri Brozzi, Liviantoni e Fasolo

“Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici”

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 2.12.2002*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 2.12.2002



Articolo 1 *(Finalità)*


1. Il Centro Studi Giuridici e Politici, con sede in Perugia, presso il Consiglio regionale, promuove studi e ricerche nel campo delle scienze giuridiche e politiche, allo scopo di contribuire alle dinamiche dell'istituzione regionale ed all'approfondimento delle problematiche di rilevante interesse per la comunità regionale umbra.
2. Il Centro a tal fine opera come strumento di promozione culturale e di ricerca, in grado di offrire riflessioni ed analisi caratterizzate da rigore scientifico e da purezza di orientamenti.

Articolo 2 *(Attività del Centro)*

1. Il Centro persegue le proprie finalità mediante:
 - a) la promozione e l'organizzazione di convegni, seminari, corsi e altre manifestazioni di carattere scientifico e culturale;
 - b) la cura e la pubblicazione di volumi e periodici;
 - c) la realizzazione di ricerche;
 - d) la cura di rapporti di collaborazione e di scambi culturali e scientifici con enti e istituzioni nazionali ed internazionali;
 - e) l'organizzazione di altre iniziative idonee a perseguire gli scopi di cui all'articolo 1.

Articolo 3 *(Statuto)*

1. Il Centro ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia statutaria e finanziaria.
2. Lo Statuto regola l'attività e il funzionamento del Centro.
3. Lo Statuto prevede:
 - a) la composizione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento degli organi, nonché i procedimenti per le relative nomine, anche in deroga a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 4, della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni;
 - b) le funzioni del Consiglio direttivo relative alla determinazione e attuazione dei programmi, ivi comprese quelle riguardanti l'instaurazione di rapporti di collaborazione esterna;
 - c) la riserva al Consiglio regionale della nomina dei due terzi dei membri del Consiglio direttivo;
 - d) la nomina del Presidente da parte del Consiglio Direttivo;
 - e) il conferimento al Presidente di poteri di vigilanza e coordinamento per l'attuazione degli indirizzi e dei programmi;



- f) le modalità di ammissione e di esclusione dei soci, riservando la decisione all'Assemblea.

Articolo 4
(Soci)

1. Sono soci del centro associazioni culturali, enti ed istituzioni pubbliche e private, nonché persone fisiche, che ne condividono le finalità istituzionali.

Articolo 5
(Organi)

1. Sono organi del Centro:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 6
(Entrate)

1. Le entrate del centro sono costituite da dotazioni della regione, dalle quote dei soci, da altri contributi e da eventuali donazioni.
2. Per la realizzazione dei fini statutari il centro potrà utilizzare, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, uffici, mezzi e personale del Consiglio regionale.

Articolo 7
(Rimborsi spese)

1. Le cariche sociali sono gratuite
2. Spetta ai componenti degli organi unicamente il rimborso delle spese di viaggio sostenute nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia.

Articolo 8
(Bilanci)

1. Il bilancio di previsione annuale corredato dal programma delle attività, predisposto dal Consiglio direttivo, è approvato dall'Assemblea dei soci ed è inviato al Consiglio regionale entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo corredato dalla relazione in ordine all'attività svolta nell'anno precedente, predisposto dal Consiglio direttivo, è approvato



dall'Assemblea dei soci ed è inviato al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 9
(Norma finanziaria)

1. La Regione concorre al finanziamento dell'attività del centro con un contributo annuale a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Articolo 10
(Norma transitoria)

1. Fino alla nomina del Consiglio direttivo del Centro Studi giuridici e politici restano in carica il Presidente ed i componenti dell'attuale Comitato direttivo.

Articolo 11
(Abrogazioni)

1. La legge regionale 26 maggio 1975, n. 38 è abrogata.